

Delibera n. **100**
del 28/04/2023

Oggetto: Parere ANVUR sulla proposta del M.U.R. di modifica del D.M. 270/2004.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ANVUR

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e le procedure di attivazione e funzionamento;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell’ANVUR;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (M.I.U.R.) 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, la Missione 4, Componente 1, riforma 1.5 “Riforma delle classi di laurea”;

VISTA la nota del Ministero dell’università e della Ricerca (M.U.R.) avente protocollo n. 320 dell’11 marzo 2022 (protocollo ANVUR n. 1040 del 14 marzo 2022) con cui, nell’ambito dell’attività di consultazione preordinata all’adozione degli atti normativi, l’ANVUR è stata invitata – tra gli altri – a fornire ogni utile contributo circa la proposta di modifica al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 86 del 13 aprile 2022 con la quale è stato espresso il parere sullo schema di decreto ministeriale “concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con d.m. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”, allegato alla sopra citata nota;

VISTA la comunicazione del M.U.R. del 27 aprile 2023 con cui è stata inviata una nuova proposta di modifica al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, richiedendo la conferma dell’attualità del parere già espresso con la delibera n. 86 del 13 aprile 2022;

ESAMINATO approfonditamente il nuovo schema di decreto ministeriale “concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”, allegato alla sopra citata comunicazione

DELIBERA

1. Di approvare il parere elaborato dall’Agenzia in relazione allo schema di decreto proposto, recante la modifica del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 di cui all’Allegato 1, parte integrante della presente delibera;

2. Di dare mandato al Direttore di trasmettere il sopra citato parere all'Ufficio Legislativo del Ministero dell'università e della ricerca (M.U.R.).

IL SEGRETARIO

Daniele Livon *

LIVON DANIELE
DIRETTORE
GENERALE

IL PRESIDENTE

Prof. Antonio Felice Uricchio *

Firmato digitalmente da:

ANTONIO FELICE URICCHIO

** Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

ALLEGATO 1 alla Delibera n. 100 del 28 aprile 2023

PARERE ANVUR – Modifiche al DM 270/04

In riferimento alla richiesta di parere sull’Atto del Governo n. 40 “Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei” si apprezza che nello schema ora proposto rispetto alle prima bozza del decreto, inviata con nota n. 320 dell’11 marzo 2022, non si sia dato seguito alla proposta di modifica dell’articolo 1, comma 1, lettera i), ossia alla sostituzione dei “settori scientifico disciplinari” con i “settori concorsuali”, come peraltro suggerito dall’Agenzia nel parere reso con la Delibera n. 86 del 13 Aprile 2022.

Per quanto riguarda le altre modifiche prospettate, se da un lato si conferma la condivisione dell’obiettivo di introdurre elementi mirati al rafforzamento della flessibilità nella definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, dell’interdisciplinarietà e della maggiore mobilità degli studenti tra le diverse istituzioni del sistema di formazione superiore italiano, dall’altro si auspica che la maggiore flessibilità nella definizione dei percorsi sia supportata e sostenuta dalla presentazione di un progetto formativo solido e coerente, che andrebbe adeguatamente verificato e monitorato, anche con il contributo dell’ANVUR. Ciò soprattutto in relazione sia ai corsi di studio che prevedono regole di accreditamento europee, finalizzate all’esercizio delle professioni regolamentate dalle normative comunitarie, sia ai corsi di studio che prevedono l’accesso a professioni regolamentate a livello nazionale (con particolare attenzione ai CdS abilitanti). Tali aspetti assumono ulteriore rilevanza nell’ambito dei CdS che prevedono un numero minimo di CFU da riservare ai tirocini (es. lauree di ambito medico e sanitario) tra le attività di base e caratterizzanti che non devono assolutamente poter essere sostituiti da altre attività o insegnamenti. In assenza di una verifica delle modifiche che saranno formulate dagli atenei, risulterebbe assai difficile poter assicurare il raggiungimento di adeguati standard di qualità dell’offerta formativa e tantomeno degli apprendimenti da parte degli studenti. Si richiama al riguardo anche quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera a) dal DPR 76/2010, in relazione agli aspetti di valutazione di competenza dell’ANVUR.

Con riferimento all’articolo 5, comma 5-bis sarebbe auspicabile che le convenzioni fossero riferite agli insegnamenti attivati nei corsi di studio organizzati in modalità tradizionale, ovvero in presenza.

Con riferimento all’articolo 10, comma 2-bis potrebbe essere espresso in maniera più chiara che gli atenei possono autonomamente modificare gli ordinamenti didattici definiti dai decreti ministeriali con il solo vincolo di rispettare gli obiettivi formativi della relativa classe e mantenendo almeno il 40% dei crediti nei settori scientifico disciplinari di base e caratterizzanti, specificando altresì se il 40% debba essere inteso come complessivo o distintamente per le attività formative di base e caratterizzanti. Analoga considerazione si esprime per il comma 4-bis riferito alle lauree magistrali.

Con riferimento all’articolo 11, comma 4-bis andrebbe valutato se prevedere un limite alle attività formative individualmente scelte dallo studente, come previsto all’articolo 10, commi 2-bis e 4-bis.

Si segnala infine che all’art. 10, comma 2-bis andrebbe modificato l’anno del riferimento normativo alla legge 341 che è del 1990, analoga considerazione per il comma 4-bis.